

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.25 del Reg.	Oggetto: SERVIZIO SMART-WORKING UFFICI COMUNALI - PROVVEDIMENTI CIG: Z2A2D2A45C
N.93 del Reg. Gen.	
Data 29-05-2020	

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 35, ove si prevede che "1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020 che prevede "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e

-

l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Considerato che:

- per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14, L. n. 124/2015 dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la misura opera a regime;
- la Direttiva Dipartimento Funzione pubblica n. 2/2020 dispone che: *"In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020."*
- in particolare, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, testualmente recitano: *"La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*;
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 4 marzo 2020, ad oggetto: *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*, ribadisce che le normative esistenti sullo *"smart working"* devono considerarsi a regime, di conseguenza obbligatoriamente applicabili per le P.A., in conseguenza delle misure contenute nel D.L. n. 9/2020, dettando a tal proposito una serie di istruzioni operative;

Visti:

- il D.P.C.M. 10 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare ulteriormente il diffondersi del Coronavirus, estende le misure di cui all'art. 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, nonché vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fino al 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio, e tra queste in particolare, per le P.A., fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della L. 23 maggio 2017, n. 81, con individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

Considerato infine che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale, impongono alle pubbliche amministrazioni il ricorso a

-

strumenti di lavoro agile e l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di accesso, senza distinzione di categoria e/o tipologia di rapporto di lavoro e dato atto che la software House di questo Ente, individuata nella ditta Halley Informatica Srl ha offerto il servizio di connessione protetta al sistema da remoto; con tale servizio ogni dipendente avrà accesso solo alla propria struttura informatica rispettando ruoli ed autorizzazioni ed utilizzando il profilo già in suo possesso, permettendo il lavoro in modalità smart working dalla propria abitazione, avendo accesso protetto in remoto;

Visto il preventivo pervenuto, come anzidetto dalla software House dell'Ente Halley Informatica Srl avente sede in Via Circonvallazione n. 131 a Matelica e contraddistinta da C.F. e P. Iva 00384350435, che offre tale servizio al costo mensile di € 20,00 oltre iva di legge per un massimo di tre postazioni operative;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2

"art. 32 c. 2. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Accertato inoltre che, trattandosi di lavori/servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a) e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";*

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto in favore del sopra indicato operatore economico, sia per la congruità e convenienza economica dell'offerta e sia per la manifestata immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori e dei servizi di che trattasi, garantendo quindi il rispetto del principio generale di razionalizzazione della spesa pubblica;

-

Di dare atto che il servizio avrà inizio il 01 giugno e terminerà il 30 settembre 2020;

Di dare atto inoltre che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z2A2D2A45C e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_19214467, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 06-06-2020;

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visti infine:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23-05-2017;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto sindacale n. 1, in data 31.01.2019, con il quale si sono, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali allo scrivente (art. 107 commi 1, e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
- Acquisito, ex art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità;
- Acquisito, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;
- Acquisito, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni;

Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Halley Informatica Srl avente sede legale in Morrovalle alla Via Circonvallazione n. 131 e contraddistinta da C.F. e P. Iva 00384350435, il servizio di collegamento con le postazioni Personal Computer da remoto mediante moduli crittografici conformi alle normative di legge per garantire l'espletamento del lavoro agile;

Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 97,60, compresa iva di legge, all'interno del codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 (ex cap 192/0) del bilancio del corrente esercizio;

Di stabilire che il servizio avrà inizio il 01 giugno 2020 e terminerà il 30 settembre 2020 e potrà essere, eventualmente prorogato con atto espresso;

Di demandare, a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 08-03-2021 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giampaoli Andrea

-

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Giampaoli Andrea

-

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. _____ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Giampaoli Andrea